

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **439/1988** (ECLI:IT:COST:1988:439)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **25/03/1988**

Deposito del **14/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **8653**

Atti decisi:

N. 439

SENTENZA 25 MARZO-14 APRILE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Arcucci Umberto, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

In un giudizio promosso con ricorso avverso il decreto del Direttore Generale degli Istituti di Previdenza del 26 settembre 1981 da Umberto Arcucci, vedovo di pensionata della C.P.D.E.L., per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità a far tempo dal decesso della moglie, e non soltanto dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale, con ordinanza del 19 aprile 1985 (pervenuta alla Corte il 10 gennaio 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui "stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di dipendente iscritta alla C.P.D.E.L. o pensionata di dette Casse pensioni occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e viva a carico della moglie, in relazione agli articoli 3 e 29 Cost."

La disposizione impugnata, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, prevede testualmente: "il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova".

L'art. 11 della legge n. 903 del 1977 sulla (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nel testo risultante dalla sentenza n. 6 del 1980 di questa Corte, stabilisce che le prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. spettano alle stesse condizioni al marito dell'assicurata o pensionata, anche nel caso in cui quest'ultima sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'autorità remittente, sottolineata la rilevanza della proposta questione perché concernente la norma da applicare in giudizio, ne motiva la non manifesta infondatezza richiamando innanzi tutto le considerazioni con le quali questa Corte, con sent. n. 214 del 1984, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di parità tra i coniugi ex artt. 3 e 29 Cost., l'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che subordinava il diritto alla pensione di reversibilità del vedovo di pensionata statale alla identica condizione prevista dalla norma impugnata. Aggiunge, poi, lo stesso giudice remittente, che la medesima norma sarebbe altresì illegittima per la ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva tra i vedovi delle pensionate della C.P.D.E.L. ed i vedovi delle pensionate statali, il cui diritto alla pensione, attesa la richiamata sentenza costituzionale, è ormai privo della censurata limitazione.

Considerato in diritto

1. - L'ordinanza della Corte dei Conti illustrata in narrativa sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, subordinando la pensione di reversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L. alla condizione che sia inabile al lavoro e viva a carico della moglie al momento del decesso di quest'ultima, violi - atteso che la stessa condizione non è prevista per la vedova di pensionato della C.P.D.E.L. - il principio della parità tra i coniugi derivante dagli artt. 3 e 29 Cost., nonché il principio di eguaglianza tra vedovi di pensionate iscritte alla ripetuta Cassa e vedovi di pensionate statali, per i quali ultimi la previsione di detta condizione è stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984.

2. - La censura è fondata.

La questione è in effetti del tutto analoga a quella risolta dalla summenzionata pronuncia di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del

d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabiliva che, per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale, occorreva che il vedovo fosse inabile al lavoro e vivente a carico della moglie. La Corte, richiamando le argomentazioni della precedente sentenza n. 6 del 1980, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di eguaglianza tra i coniugi espresso negli artt. 3 e 29 Cost. ed estrinsecato sia nella legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, sia nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il cui art. 11, in particolare, sancisce tale equiparazione ai fini pensionistici, con esclusione - per effetto della richiamata pronunzia n. 6 del 1980 - di ogni limite temporale.

La medesima ratio decidendi può essere applicata - data la rilevata analogia delle questioni - anche per risolvere la presente, ove la disposizione impugnata, nel prevedere i censurati requisiti per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparità di trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nonché tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di pensionate statali, con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.